

# **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI DA PARTE DI AGRICOLTORI**

## **Oggetto**

La denuncia di vendita diretta deve essere presentata da imprenditori singoli o associati per prodotti agricoli, ricavati per coltura o allevamento, provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.

Sono inoltre consentite le vendite di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

## **Requisiti**

### Requisiti del richiedente

Possono presentare denuncia di vendita:

- agricoltori diretti;
- società agricole cooperative
- consorzi agricoli già esistenti

che intendano effettuare la vendita diretta dei prodotti da loro coltivati.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, NON POSSONO esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

## **Modalità di richiesta**

La comunicazione, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, deve essere consegnata agli addetti (Ufficio Protocollo), i quali vi appongono il timbro della data di ricevimento.

La dichiarazione deve contenere:

- generalità del richiedente
- estremi di ubicazione dell'azienda
- specificazione dei prodotti che si intendono mettere in vendita
- modalità di effettuazione della vendita (in azienda, in forma itinerante, in locali aperti al pubblico, su aree pubbliche in forma non itinerante, attraverso gli strumenti del commercio elettronico)

Nella medesima denuncia il richiedente deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- che i locali possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla normativa vigente e da quelle della sicurezza
- di essere in possesso di autorizzazioni sanitarie relative ai locali di vendita
- di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 157/97
- che il personale addetto alla manipolazione e/o somministrazione di sostanze alimentari è dotato di tessera sanitaria personale

Essendo una vendita di prodotti alimentari, è requisito indispensabile essere in possesso del nulla osta igienico sanitario rilasciato dall'Azienda USL di competenza per i locali in cui si effettua la vendita.

## **Costo**

Nessuno

**Termine di conclusione del procedimento**

L'Azienda può iniziare l'attività di vendita decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune

**Legge di riferimento**

D.Lgs. 228/2001, art.4

Legge 241/1990, art.19

Legge 59/1963, art.3

**Allegati**

Denuncia inizio attività di vendita diretta prodotti agricoli

Data ultima modifica: 15/10/2002

Settore: AMMINISTRATIVO GENERALE

Responsabile: SCARZANI FRANCESCO

Responsabile Procedimento: SCARZANI FRANCESCO

Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE